

1.7 riformulazione: T2

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso comma «3-bis», dopo le parole "categorie produttive e sociali,", ovunque ricorrano, inserire le seguenti: "del settore bancario, finanziario e assicurativo,".
- b) al comma 4, lettera e), numero 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: *“Per gli interventi di titolarità del Ministero dell’economia e delle finanze, l’Ispettorato svolge, in raccordo e nel rispetto delle competenze delle altre strutture del Ministero, le funzioni previste dall’articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4.”*.
- c) al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente: “f-bis) all’articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: “con il Servizio Centrale per il PNRR” sono sostituite dalle seguenti: “con l’Ispettorato generale per il PNRR”
- d) al comma 5, sostituire le parole «euro 533.950» con le seguenti «euro 549.980» e le parole «euro 640.730» con le seguenti «euro 659.980».

Conseguentemente

all’articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1) aggiungere infine il seguente periodo: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione.”;
- b) al comma 2, premettere le seguenti parole “In relazione ai dati di cui al comma 1, “;
- c) al comma 3, lettera a) premettere le seguenti parole: “ai sensi del regolamento (UE) 241/2021”.

3.8 testo 2 riformulazione: T3

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "1", al secondo periodo, dopo le parole: "sentito il soggetto attuatore" sono inserite le seguenti: "anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia" e dopo le parole: "il potere di adottare" è inserita la seguente: "tutti".

riformulazione

7.1 T2

7.2 T2

7.3 T2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1bis. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1 primo periodo ai fini dell’aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus» può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus e dei servizi di trasporto cui gli stessi possono essere adibiti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, secondo periodo, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.”.

riformulazione:

8.0.4 T2

14.32 testo 2 T3

14.53 T2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

(Fondo per l'avvio delle opere indifferibili)

1. Fermo restando il requisito di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oggetto di procedure di affidamento di accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dalla data del 1 gennaio 2022 alla data del 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice CUP e dell'indicazione dell'ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui al precedente periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. All'articolo 1, comma 375, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);”.
5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli - Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
6. 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) sostituire il comma 56 con il seguente
“56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un CIG ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53, sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione, per il restante 20 per cento previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta.

In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente.

b) al comma 57, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La verifica dell'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e della conclusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati presenti sul citato sistema di monitoraggio."

10.2 riformulazione: T2

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, all'alinea dopo le parole: «con contratto di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «, non rinnovabile,».

14.31 riformulazione T2

1. *All'articolo 14, comma 4, primo periodo, le parole "le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76," sono sostituite dalle seguenti "le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione dei commi 4, 5, 6, 8 e 13 del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76,";*

2. *Dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

«Art. 4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere individuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le Prefetture nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

14.45 riformulazione TZ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: “, 8 e 13” con le seguenti: ”e 8”;

al comma 8, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2024».»

15.5 riformulazione T2

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «5-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in considerazione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, le Regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili di loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione ovvero adibiti alle predette attività. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata, in coerenza con il presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane.»

19.8 riformulazione T2

Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole "sono svolte direttamente dall'autorità competente" sono aggiunte le seguenti: "la quale deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".

24.11 riformulazione T3

All'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: "rientranti nel PNRR" sono soppresse;
- b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR.";
- c) al comma 4, le parole: "ivi richiamate" sono sostituite dalle seguenti: "rientranti nel PNRR";
- d) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "diciassette mesi";
- b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023.";
- c) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "diciassette mesi".».

27.0.1 riformulazione: T2 .

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca a carattere non strumentale)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di duecentoquindicimila euro".»

30.3 riformulazione

TZ

All'articolo 30, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 143, terzo periodo, dopo le parole "tre mesi" sono aggiunte le seguenti "e, per il contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi "»

Sostituisce quello già trasmesso giovedì 30 marzo

31.0.1 nuova riformulazione (Tento 2)

«Art. 31-*bis*.

1. All'art. 15-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».»

Riformulazione

33.2

33.3

Apportare le seguenti modifiche:

1. al comma 1, lettera a), n. 1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l’attività di verifica dell’esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

a) al comma 1, lettera a), dopo il punto n. 1), è inserito il seguente: “n. 1-bis) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: “1-quater. *Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 e di cui all’articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotta apposita ordinanza attestante l’assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l’assenza di modifiche al progetto sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati.»”*

b) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: “5-bis. *Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:*

1.all’articolo 1, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

42.3 testo2 riformulazione (Tento 3)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica, all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: " 30 giugno 2025".

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine le seguenti parole: "e altre misure per l'approvvigionamento idrico

riformulazione

45.1 (Tento 2)

45.2 (Tento 2)

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, dopo il comma 488, è aggiunto il seguente: "488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile."»;

45.4 riformulazione

(Tento 2)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2 bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

45.6 riformulazione:

(Tento 2)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa unionale e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA, il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, di seguito denominato "Registro". I crediti di cui al presente comma sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 1 aprile 2008.

2-ter. I crediti di cui al comma 2 bis non possono essere utilizzati nel mercato EU-ETS di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) di cui al Reg. UE 2392/2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas effetto serra contabilizzati da ISPRA nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dal comma 2 quater, ferma restando la competenza di ISPRA per le attività connesse all'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC).

2-quater. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2 quinquies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dal Piano Strategico della Politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2 quinquies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le linee guida volte ad individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2 bis e 2 ter e a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN, in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati.

2-sexies. Dall'attuazione dei commi da 2 bis a 2 quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello stesso il CREA provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico».

riformulazione

47.13 testo 3 (Testo 4)

47.18 (Testo 2)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2) premettere il seguente: "02.1) al primo periodo, dopo le parole "*decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*" sono aggiunte le seguenti ", *incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto*";

b) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis. all'articolo 22, dopo il comma 1-bis è aggiunto in fine il seguente:

"1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1."

riformulazione

47.14 (Terzo)

47.134 (Terzo)

al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente: “oa) all’articolo 20, comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole “tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8

riformulazione:

47.127 (Tento 2)

47.128 (Tento 4)

49.9 (Tento 2)

Dopo il comma 11, sono aggiunti infine i seguenti:

«11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché:

- a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
- b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- c) fuori dai casi di cui alla lettera a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010;

11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è soppresso.»

47.130 riformulazione: (Tento 3)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'allegato IV, punto 2, lettera h), Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "250 kW" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero 1000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici".

49.52 riformulazione: (Tento 2)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Al comma 1, dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è aggiunto il seguente:

1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all'importo determinato secondo quanto stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo Sistema collettivo segnalante secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

riformulazione

52.1 (Tento 2)

52.9 (Tento 2)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: “abusiva” è soppressa.

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5 milioni per l'anno 2025, 20 milioni per l'anno 2026 e 16 milioni per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a detta Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d) della medesima legge n. 178 del 2020. La medesima delibera aggiornerà il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare l'attuazione degli interventi.»

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:


Articolo 4-bis

1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della Nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della Circolare annuale sul Rendiconto generale dello Stato.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione, di risultato, in misura non inferiore al 30%. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b) e comma 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64

3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze definisce, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli enti del servizio sanitario nazionale.



4.0.500
IL GOVERNO



Relazione tecnica

La proposta, al comma 1, prevede che le Amministrazioni centrali dello Stato adottino specifiche misure, anche di tipo organizzativo, di tipo anche organizzativo, dandone conto nella Nota integrativa al Rendiconto secondo gli schemi all'uopo predisposti nell'ambito della Circolare annuale sul Rendiconto generale dello Stato. Dal punto di vista degli effetti finanziari, si evidenzia che la proposta ha contenuto meramente ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al comma 2 viene previsto che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedano ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché a quelli apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il comma 3 demanda al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti 3, ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1.

Il comma 4 prevede l'esplicita esclusione dall'applicazione delle disposizioni gli Enti del SSN, per i quali vige la specifica normativa di settore .

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito




POSITIVO



NEGATIVO

03 APR. 2023

Il Ragioniere Generale dello Stato




Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis

1. Al comma 15, secondo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24.4.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.6.2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché, per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati”.

2. All'articolo 49 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, dopo le parole “*mediante la stipulazione di apposite convenzioni,*” aggiungere la parole “*anche*”;
- b) al comma 8, dopo le parole “*commi 6 e 7*”, aggiungere le seguenti “, *nonché per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 luglio 2021, n. 108,*”.

IL GOVERNO


6.0.500

IL GOVERNO



Relazione Tecnica

Comma 1

La SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a., operativa dal 1999, è stata costituita con la legge 8 maggio 1998, n. 146, per l'elaborazione degli studi di settore, la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi, nonché per ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria.

Con la legge 13.12.2010, n. 220, articolo 1, comma 23, l'oggetto sociale della SOSE è stato integrato per poter altresì predisporre le metodologie ed elaborare i dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali.

Poi con il decreto-legge 24.4.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.6.2017, n. 96, articolo 9-bis, comma 15, l'oggetto sociale della SOSE è stato integrato per consentirle altresì di porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento.

In vista dell'attuazione del disegno di legge delega di riforma fiscale, recentemente approvato in Consiglio dei Ministri e di prossima presentazione in Parlamento, occorre ora ulteriormente specificare l'ambito operativo dell'oggetto sociale di SOSE.

Tra i cardini della riforma, invero, vi sono sia l'introduzione dell'istituto del concordato preventivo biennale sia l'implementazione di quello dell'adempimento collaborativo, introdotto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, per la cui piena e soddisfacente attuazione occorre conseguire l'interoperabilità di una serie di banche dati che, al momento, non sono interoperabili ovvero non lo sono completamente.

La SOSE, forte della sua ampia esperienza già maturata nel settore dell'analisi complessa di dati influenti sulle strategie operative dell'Amministrazione finanziaria è soggetto adeguato per la gestione del nuovo importante compito.

La proposta emendativa ha natura ordinamentale, rientrando le citate attività nel complesso di quelle che SOSE già svolge nell'ambito delle sue competenze prevalenti quale soggetto già deputato all'analisi complessa di dati influenti sulle strategie operative dell'Amministrazione finanziaria.

Comma 2

L'emendamento modifica i commi 6 e 8 dell'articolo 49 del DL n. 50/2022 al fine di precisare l'ambito della facoltà di avvalersi mediante apposite convenzioni di società in house del Ministero dell'economia e delle finanze per le iniziative di rafforzamento delle capacità tecniche e funzionali dell'Amministrazione finanziaria per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione Piano Nazionale



di Ripresa e Resilienza (PNRR) e degli altri interventi connessi alla realizzazione del piano e finanziati con risorse europee.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente


Prof. M. M. M. M.



Atto Senato n. 564

EMENDAMENTO

All'articolo 8, comma 13, aggiungere infine le seguenti parole: "*o, qualora previsto a legislazione vigente, informativa alle stesse.*"

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

8.500

IL GOVERNO



Relazione tecnica

La proposta emendativa estende l'applicabilità dell'articolo 8, comma 13, del presente decreto-legge agli incarichi conferibili previa informativa alle Commissioni parlamentari ove previsto a legislazione vigente.

La proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Manotta



EMENDAMENTO GOVERNATIVO

AS 564

All'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis «Per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell'ambito dell'Investimento 1 "Transizione 4.0" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo", il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle Entrate al fine di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti per le attività di controllo, l'individuazione dei tempi per l'avvio e la conclusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonché le modalità e i termini entro i quali il Ministero delle Imprese e del Made in Italy deve assicurare, coerentemente con le tempistiche dei controlli, l'emanazione dei pareri tecnici richiesti dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle attività istruttorie. Nell'ambito di tale convenzione deve essere indicato il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, dovrà essere limitato a quelle necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'investimento di cui al periodo precedente. Nello svolgimento delle predette attività è assicurato il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».



11.500
IL GOVERNO



Relazione illustrativa

Con l'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il legislatore ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0, introducendo il nuovo Piano Transizione 4.0, successivamente modificato e prorogato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il nuovo Piano ha ad oggetto il riconoscimento di crediti d'imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti che effettuano investimenti in beni strumentali e in attività di formazione e di ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica. Con l'approvazione del Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, recante il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF), e la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, il Piano Transizione 4.0 è entrato a far parte delle misure finanziate tramite le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con riferimento ai crediti d'imposta maturati nei periodi 2020, 2021 e 2022.

Ai fini della *governance* delle misure del PNRR, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 e dal Decreto Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, il Ministero delle imprese e del Made in Italy è stato individuato quale Amministrazione titolare dell'intervento. In tale veste, detto Dicastero è pertanto tenuto, anche in ragione delle specifiche competenze allo stesso pertinenti, al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'investimento M1C2I1.1 - Transizione 4.0. Al riguardo, occorre tuttavia osservare come, in virtù del meccanismo di riconoscimento degli incentivi connessi all'investimento, concessi nella forma di credito d'imposta compensabile orizzontalmente, nella gestione degli adempimenti e delle attività di controllo di tali crediti intervengano ordinariamente anche altri soggetti con specifiche competenze fiscali. Più in particolare, sulla base del combinato disposto degli articoli 31 e 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Agenzia delle entrate ha il potere di gestire ordinariamente gli adempimenti e le attività di controllo legate alla concessione e fruizione dei benefici del Piano Transizione 4.0, anche laddove non finanziati con risorse dell'Unione europea. Per tale motivo, al fine di garantire un efficace ed efficiente svolgimento delle attività di rendicontazione e controllo a cui è chiamato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quale Amministrazione titolare dell'intervento, è opportuno disciplinare una forma di collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e il detto Ministero.

Con l'emendamento si prevede che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quale Amministrazione centrale titolare dell'intervento M1C2I1 – Transizione 4.0, possa avvalersi, a titolo gratuito, della collaborazione dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo in apposita convenzione, le specifiche modalità di avvalimento. Si delineano i principali contenuti della convenzione, richiamando il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679. Si prevede una specifica deroga all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e si chiarisce che nell'ambito di tale convenzione deve essere indicato il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate, nella misura strettamente necessaria e a garantire il controllo e la rendicontazione dell'investimento previsto dal PNRR.



Relazione tecnica


La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2002, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



03 APR. 2023



Dopo l'articolo 18 inserire il seguente

Articolo 18-bis

(Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale)

1. Al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti dalla Missione 1 Componente 1 Sub-Investimento 1.4.4 del PNRR, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'AgID di cui all'articolo 64, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 i gestori di identità digitale garantiscono, oltre i servizi già erogati, la verifica dei dati mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), come previsto dal comma 3-ter del citato articolo 64, nonché gli adeguamenti tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei servizi, della qualità, sicurezza e di interoperabilità degli stessi stabiliti dalle linee guida AgID. Ai fini dell'accredimento e per l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo e nelle more della razionalizzazione del sistema di identità digitale, i gestori delle identità digitali stipulano apposita convenzione con AgID in cui sono definiti gli obblighi dei gestori, ivi compresi quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonché i criteri e le modalità previsti per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi prestazionali stabiliti dalle norme vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle Linee Guida AgID. La predetta convenzione disciplina, altresì, le modalità e il cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai gestori dell'identità digitale, le regole tecniche e le modalità di funzionamento dell'accesso ai servizi garantito tramite SPID, nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli obblighi convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del Sub-Investimento della missione di cui al primo periodo. La predetta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ispettorato generale per il PNRR, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

2. Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai gestori dell'identità digitale è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ripartito il contributo in proporzione al numero di identità digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, delle verifiche dei dati in ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identità digitali gestite e delle transizioni registrate, del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali di cui al primo periodo, verificati per approvazione, e sono stabilite le modalità e il cronoprogramma di erogazione delle somme erogabili, nel limite di spesa sopra indicato, previo esito positivo delle verifiche sul rispetto delle convenzioni e degli obiettivi PNRR.



3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 1 Componente 1 Sub-Investimento 1.4.4. del PNRR, secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del fondo Next Generation EU Italia.



18.0.500

IL GOVERNO



Relazione tecnica

Al fine di garantire la sostenibilità degli adeguamenti tecnologici richiesti ai soggetti gestori di SPID per la fornitura del servizio di identità digitale con nuove modalità operative imposte dalle misure del PNRR (in particolare il raggiungimento dei target previsti dalla Missione 1 Componente 1 Investimenti 1.4.4 del PNRR, è prevista l'erogazione di un contributo *una tantum* per il ristoro dei costi sostenuti per l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche alla crescente domanda da parte di utenti e service provider pubblici (con livelli di qualità di servizio, sicurezza e affidabilità più stringenti); nonché per garantire un costante allineamento dei dati comunicati dai cittadini in fase di richiesta delle identità digitali con i dati presenti in ANPR.


Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni, quale limite massimo del contributo riconosciuto dalla norma ai gestori SPID, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4.4. del PNRR, secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del fondo Next Generation EU Italia.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2019, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

03 APR 2023

Il Responsabile Generale dello Stato




31.500
IL GOVERNO

S. 564

EMENDAMENTO

All'articolo 31, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a), sostituire le parole "a Roma Capitale" con le seguenti: "al Commissario Straordinario";
- 2) alla lettera b), capoverso 425-bis, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: "In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la verifica può essere effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del medesimo decreto, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni";
- 3) alla lettera b), capoverso 425-bis, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) Ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalità di cui all'articolo 32, della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE. Il soggetto attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero adeguato e compatibile con la celerità della procedura di gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara:

 - 1) è autorizzato il ricorso ai termini ridotti per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
 - 2) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;
 - 3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ridotto a cinque giorni;
 - 4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse potrà essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base a soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
 - 5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto;
 - 6) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purché il prezzo degli stessi non ecceda ai sensi del comma 7 del medesimo articolo il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonché nel rispetto dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.»
- 4) alla lettera b), capoverso 425-ter, sostituire le parole "di cui al comma 425-bis" con le seguenti: "di cui al Programma Dettagliato degli Interventi, approvato ai sensi del comma 422";
- 5) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b.bis) Al comma 427 apportare le seguenti modificazioni:

 - a) al quinto periodo eliminare le parole "per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade";



1/2

- b) all'inizio del sesto periodo, eliminare le parole "Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,";
- c) al settimo periodo, sostituire le parole "di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade" con le seguenti: "previsti dal Programma Dettagliato degli interventi di cui al comma 422,"».



31.500
IL GOVERNO



RELAZIONE TECNICA

La disposizione mira a definire meglio alcuni passaggi dell'articolo 31, prevedendo misure acceleratorie e semplificatorie di interventi che risultano già finanziati da disposizioni normative vigenti e che non richiedono nuove risorse finanziarie per essere attuate.

Pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. M. M. M.



AS 564

EMENDAMENTO

All'articolo 31, comma 6, lettera b), è aggiunto infine il seguente alinea:

“425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di fattibilità, tecnica ed economica, degli interventi di cui al comma 425-bis, garantisce il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza, nonché la fruibilità, degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilità.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 31 del decreto-legge n. 13/2023 prevede disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura “Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici” del PNRR, finalizzate ad attribuire all'Agenzia del demanio funzioni di stazione appaltante in ordine ad una serie di interventi relativi al compendio denominato “Città dello Sport” sito in Roma, destinato ad ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025.


In particolare, la lettera b) del comma 6 introduce i nuovi commi 425-bis e 425-ter finalizzati a una celere ultimazione dei seguenti interventi (qualificati come essenziali e indifferibili), presenti nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con D.P.C.M. 15 dicembre 2022:

- Sottovia di Piazza Pia;
- piazza Risorgimento;
- riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni;
- riqualificazione di piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti;
- completamento rinnovo armamento metropolitana linea A.

Con la presente proposta emendativa si interviene sul comma 6 dell'articolo 31 inserendo un'ulteriore previsione che prevede l'utilizzo dei metodi e delle tecniche della “progettazione universale” (oppure l'abbattimento delle barriere fisiche o architettoniche), sin dal progetto di fattibilità delle opere pubbliche previste dal precedente comma 425-bis, al fine di agevolare l'accessibilità, l'autonomia e la sicurezza degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilità.

La “progettazione universale” agevola l'accessibilità, l'autonomia e la sicurezza degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilità, in linea con quanto sancito dagli articoli 2 e 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Lo spirito della proposta riguarda l'affermazione dei concetti di Universal Design, (Progettazione Universale, - Progettazione per tutti) con cui si individua una metodologia progettuale di moderna concezione e ad ampio spettro che ha per obiettivo fondamentale la progettazione e la realizzazione di edifici, prodotti e ambienti che siano di per sé accessibili a ogni categoria di persone, al di là dell'eventuale presenza di una condizione di disabilità, fruibili per quanto possibile da chiunque, indipendentemente dall'età, dalla capacità e/o dalla condizione sociale.



AS 564

RELAZIONE TECNICA

La presente proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto disposizione di natura prettamente procedimentale finalizzata ad assicurare l'utilizzo dei metodi e delle tecniche della "progettazione universale", sin dal progetto di fattibilità delle opere pubbliche previste dal comma 425-bis, introdotto dall'art. 31, comma 6, lett. d) del citato decreto legge n. 13 del 2023, al fine di agevolare l'accessibilità, l'autonomia e la sicurezza degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilità.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Pignotta



5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

BOZZE DI STAMPA

31 marzo 2023

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

A.S. 564

EMENDAMENTI GOVERNO 47.500 e 51.0.500 E
RELATIVI SUBEMENDAMENTI

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 47

47.500/1

NICITA, FRANCESCHELLI

All'emendamento 47.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, sostituire le parole: « 30 giugno 2024 » con le seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: « 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater non si applicano nelle aree territoriali poste all'interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 o dei siti Unesco. »

47.500/2

MISIANI

All'emendamento 47.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, alle lettere da a) ad e), ovunque ricorrano, le parole: ", contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono soppresse;

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "1-*bis*.1. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata idonea il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua collocazione in aree idonee comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea, a condizione che siano realizzate con cavidotto interrato."

47.500/3

TREVISI, CASTELLONE

All'emendamento 47.500 del Governo, al comma 1-bis, alle lettere a) e b), dopo le parole: "piani o programmi", inserire le seguenti: "o del piano regionale integrato Energia e Clima PRIEC".

47.500/4

MANCA

All'emendamento 47.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, alla lettera d), dopo le parole: "area occupata" aggiungere le seguenti: ", delle dimensioni fisiche delle pale";

b) al comma 1-*bis*, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera: "f) in attesa dell'approvazione del Piano di gestione dello spazio marittimo, l'esenzione di cui al comma 1-*bis* si applica anche ai progetti contenuti nel Programma Isole Verdi del PNRR, a cui è applicata una procedura di valutazione ambientale strategica accelerata da definirsi con successivo atto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente Decreto."

47.500/5

NATURALE, CASTELLONE

All'emendamento 47.500, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis, sopprimere la lettera e);

b) al comma 1-ter:

1) dopo le parole: «fonti rinnovabili», inserire le seguenti: «di cui al medesimo comma 1-bis» e dopo le parole: «energia rinnovabile» inserire le seguenti: «prodotta dai predetti impianti»;

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la positiva valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'esenzione di cui al comma 1-bis non si applica ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

c) sopprimere il comma 1-quater.

47.500/6

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

All'emendamento 47.500, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1-ter, dopo le parole: «fonti rinnovabili», inserire le seguenti: «di cui al medesimo comma 1-bis» e dopo le parole: «energia rinnovabile» inserire le seguenti: «prodotta dai predetti impianti»;

b) sostituire il comma 1-quater con il seguente: «1-quater. I commi 1-bis e 1-ter non si applicano ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

47.500/7

DI GIROLAMO, CASTELLONE

All'emendamento 47.500, sostituire il comma 1-quater con il seguente:

"1-quater. I commi 1-bis e 1-ter non si applicano ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia

in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.".

47.500/8

PARRINI

All'emendamento 47.500, dopo il comma 1-quater, aggiungere i seguenti:

« 1-*quinquies*. Al fine di consentire agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è elevata al 50 per cento, qualora beneficiari delle risorse per interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.

1-*sexies*. Per le medesime finalità di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n.267 del 2000, non si applica nei confronti degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie.

1-*septies*. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

1-*octies*. Per gli anni dal 2023 al 2026, gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.»

47.500/9

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

All'emendamento 47.500, dopo il capoverso "1-quater", aggiungere il seguente:

«1-*quinquies*. Al fine di garantire una più rapida diffusione delle infrastrutture di rifornimento per i veicoli ad idrogeno, da finanziare con le risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare, in deroga a quanto previsto dalla normativa ministeriale vigente e nei futuri provvedimenti ministeriali relativi al riparto delle risorse, gli impianti di rifornimento adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e al trasporto ferroviario sono destinati prioritariamente ma non in via esclusiva al rifornimento degli autobus e dei treni, consentendo l'accesso e il rifornimento anche a veicoli pesanti e leggeri alimentati ad idrogeno.»

47.500/10

MANCA

All'emendamento 47.500, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: "1-quinquies. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: «ventiquattro" è sostituita dalla seguente: »trentasei"

47.500/11

GASPARRI, PAROLI, DAMIANI

All'emendamento 47.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

"11-*bis*. All'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Alla installazione di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica".»

47.500

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, e che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadono, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposto

positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-ter. L'esenzione di cui al comma *I-bis* si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-quater. I commi *1-bis* e *1-ter* si applicano, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

Art. 51

51.0.500/1

MAIORINO, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI

All'emendamento 51.0.500, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le seguenti: «unitamente alla»;*

b) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché relative alle misure poste in essere al fine di garantire efficacemente il principio della parità salariale».*

51.0.500/2

MAIORINO, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI

All'emendamento 51.0.500, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le seguenti: «unitamente alla»;*

b) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché relative alle misure poste in essere al fine di contrastare il divario retributivo di genere».

51.0.500/3

MAIORINO, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI

All'emendamento 51.0.500, al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le seguenti: «unitamente alla».

51.0.500/4

CAMUSSO, VALENTE, D'ELIA, LA MARCA, VERINI, ROSSOMANDO, NICITA, BAZOLI, MARTELLA, VERDUCCI, ZAMBITO, RANDO, FURLAN, ROJC, FINA, ZAMPA, ALFIERI, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*All'emendamento 51.0.500, al comma 1, dopo le parole:« 31 dicembre 2009, n. 196» aggiungere le seguenti:« una relazione sull'applicazione e sugli effetti della clausola di condizionalità del PNRR su occupazione femminile e giovanile, corredata da una valutazione d'impatto *ex ante* ed *ex post* sui singoli interventi, e sul rispetto della stessa da parte delle stazioni appaltanti, nonché»*

51.0.500

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 51 , inserire il seguente:

"Art. 51-bis

(Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale)

1. A decorrere dall'anno 2023 (legge di bilancio per il triennio 2024-2026), il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio di cui all'articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese:

a) relative alla promozione dell'uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche;

b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dagli articoli 36, comma 6 e 38-*septies*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.”

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71, le parole «un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

IL GOVERNO



X1.500

IL GOVERNO



RELAZIONE TECNICA

L'esigenza di prorogare di un anno il termine in origine fissato con il comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 giugno 2022, n. 71, deriva dalla considerazione che lo scioglimento delle Camere e la rinnovazione della compagine di Governo ha impedito di avviare tempestivamente l'elaborazione dei decreti legislativi, anche in ragione del fatto che nel medesimo lasso di tempo sono sopravvenute altre due deleghe estremamente articolate e complesse (per la riforma del processo penale e del processo civile), oltre alla riforma in materia di insolvenza ed i relativi atti attuativi, che hanno avuto la precedenza in quanto esecutive di impegni assunti nell'ambito del PNRR.

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Scudato

